

Franco Carinci  
Raffaele De Luca Tamajo  
Paolo Tosi  
Tiziano Treu

# DIRITTO DEL LAVORO

## 1. Il diritto sindacale

*5<sup>a</sup> edizione*

**UTET**  
GIURIDICA

l'economia o, addirittura, di feconda concertazione con le Istituzioni. Esempi particolarmente significativi di tale latente "scambio politico" possono ravvisarsi nel deciso sostegno fornito dal titolo III dello Statuto dei lavoratori alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, che consentì ad esse il recupero e il governo dei movimenti contestativi dell'autunno caldo del '69, nonché nella pratica di accordi concertativi dei Governi con le maggiori centrali sindacali che ha successivamente consentito la riduzione del costo del lavoro, dei processi inflattivi e del deficit pubblico nonché il rispetto dei parametri economici richiesti dall'Unione Europea.

Naturalmente, perché si realizzi uno scambio tra il sostegno fornito dallo Stato al sindacato e un atteggiamento "responsabile" nei confronti delle istituzioni, è necessario che i soggetti collettivi «protetti» siano realmente rappresentativi di ampi gruppi sociali o di interessi rilevanti, siano cioè in grado di fornire, in contropartita dell'atteggiamento di favore, un effettivo controllo e una relativa stabilizzazione del conflitto sociale o quanto meno di impedire un suo svolgimento secondo forme eversive o scardinanti. E ciò anche in ragione di una maggiore propensione alla solidarietà ad ampio spettro consentita dall'ampiezza dell'interesse collettivo rappresentato dalle grandi centrali sindacali.

193. La ratio stessa della politica promozionale contiene, dunque, in sé la necessità di una delimitazione selettiva dei soggetti collettivi «protetti». Questa necessità è stata a lungo soddisfatta dal richiamo alla figura del «sindacato maggiormente rappresentativo» (s.m.r.), quale esclusivo destinatario del sostegno legislativo.

La delimitazione selettiva delle organizzazioni sindacali promosse: la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo

Se la rappresentatività di un sindacato concerne la capacità di influenzare e governare vasti strati di lavoratori, «maggiormente rappresentativo» è quel sindacato che presenti in modo sicuro e spiccato tale capacità. La "rappresentatività" indica, dunque, l'idoneità del sindacato a esprimere e tutelare l'interesse collettivo di un'ampia fascia di lavoratori senza distinzione tra iscritti e non iscritti; la "rappresentanza" (concetto più tecnico-giuridico) evoca, invece, il potere del sindacato di compiere attività giuridica (specie contrattuale) in nome e per conto dei soli iscritti.

## 2. Gli indici rivelatori della maggiore rappresentatività.

194. Il generico richiamo del legislatore al s.m.r., senza una previa definizione, ha sollevato la questione dei criteri idonei ad accertare la maggiore rappresentatività. Se si eccettuano rare eccezioni (tra cui la legge n. 902 del 1977 sulla ripartizione dei patrimoni dei sindacati fascisti e la legge n. 936 del 1986 sulla nomina dei rappresentanti sindacali nel CNEL)<sup>1</sup>, tale accertamento è stato rimesso agli interpreti.

L'elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale

<sup>1</sup> La giurisprudenza ha negato valenza generale alla legge 18 novembre 1977, n. 902. Questa, nel ripartire i patrimoni residui dei disciolti sindacati fascisti in favore delle attuali organizzazioni sin-

Avuto riguardo alla cennata *ratio* delle politiche di promozione e sostegno del sindacato, l'elevato numero di iscritti, cioè un criterio meramente numerico<sup>2</sup>, pur costituendo un criterio significativo, non è da solo sufficiente a conferire una patente di «maggiore rappresentatività», senza la chiamata in causa di altri requisiti, che dottrina e giurisprudenza hanno così individuato:

1) l'equilibrata presenza in un ampio arco di categorie professionali (F. MANCINI, 1972)<sup>3</sup>, non ritenendosi adeguatamente rappresentativo un sindacato concentrato solo in alcuni settori (come il pubblico impiego) o categorie merceologiche (metalmecanici, chimici, edili, ecc.), né un sindacato rappresentativo di una sola categoria dei prestatori di lavoro (art. 2095 c.c.);

2) la diffusione su tutto il territorio nazionale<sup>4</sup>, negandosi la patente di maggiore rappresentatività a confederazioni caratterizzate da concentrazione territoriale e da sostanziale scopertura in ampie zone del Paese;

3) l'esercizio continuativo dell'azione di autotutela con riguardo a diversi livelli e a diversi interlocutori<sup>5</sup>, vale a dire l'effettività dei compiti che qualificano tipicamente l'azione sindacale nei confronti delle controparti datoriali e delle pubbliche istituzioni e la capacità di controllo e mobilitazione della base;

4) la reale capacità di influenza sull'assetto economico e sociale del Paese (G. FERRARO, 1981) quale solo un interlocutore stabile ed effettivo dei pubblici poteri è in grado di spiegare.

A livello di confederazioni la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL. Il requisito è stato attribuito anche alla CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda); è stato, poi, riconosciuto anche alla CISNAL (ora UGL), alla CONFISAL, alla CISAL e ad altre Confederazioni.

Il criterio della m.r. è stato oggetto di accese discussioni nella dottrina giuridico-sindacalista, poiché considerato veicolo di un sostegno arbitrario del legislatore a favore del sindacato confederale "storico" (CGIL CISL UIL) e foriero di un'esclusione immotivata di altre forze sindacali dai privilegi garantiti dal titolo III dello Statuto.

dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha attribuito il 93% dei patrimoni in questione alla CGIL, CISL, UIL, alla CISNAL (ora UGL) e alla CIDA ed il restante 7% a confederazioni qualificabili come «m.r.» sulla base di specifici e tassativi indici: consistenza numerica; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi; effettiva partecipazione alla trattazione di controversie di lavoro (art. 1 e 2 della legge). Tali previsioni rivestono al più un «valore» «indiziario», non potendosi ricostruire una nozione univoca ed onnivale di rappresentatività tramite estensione della portata di un disposto legale dalle finalità specifiche e circoscritte, come la legge 902.

<sup>2</sup> Su cui insiste, ad esempio, Cass., 28 luglio 1998, n. 7408, GC, 1998, I, 3073.

<sup>3</sup> Dopo Corte Cost. 24 marzo 1988, n. 334, MGL, 1988, 189 (su cui v. *infra*), cfr. Cass., 27 ottobre 1990, n. 10392, DPL, 1991, 374; Cass., 27 aprile 1992, n. 5017, FI, 1993, I, 526; Trib. Milano, 11 marzo 1995, OGL, 1995, 45; Pret. Milano, 16 novembre 1992, RIDL, 1993, II, 873.

<sup>4</sup> Corte Cost., 17 marzo 1995, n. 89, GCost., 1995, 775; Cass., 30 marzo 1998, n. 3341, RCDL, 1998, 627; Trib. Milano, 11 marzo 1995, cit.; Cass., 27 aprile 1992, n. 5017, cit.; Pret. Milano, 14 dicembre 1992, RCDL, 1993, 272.

<sup>5</sup> Cass. 30 marzo 1998, n. 3341, cit.; Trib. Milano, 11 marzo 1995, cit.; Cass., 27 aprile 1992, n. 5017, cit.

4  
requisiti

ii. Esempi  
ono ravvi-  
ratori alle  
nti ad esse  
do del '69,  
giori cen-  
costo del  
to dei pa-

mito dallo  
delle isti-  
nente rap-  
è in grado  
o control-  
o di impe-  
ò anche in  
etro con-  
randi cen-

a sé la ne-  
»- Questa  
«sindacato  
rio del so-

nfluenzare  
vo» è quel  
a «rappre-  
e tutelare  
zione tra  
-giuridico)  
ica (specie

efinizione,  
re rappre-  
2 del 1977  
n. 936 del  
certamen-

2. Questa, nel  
izzazioni sin-